

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1960

(72^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 843, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 » (825) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1177
CONTI, *relatore* 1177

« Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti dei fondi rustici, integrazioni ed aggiunte » (1030) (*D'iniziativa del senatore Trabucchi*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1170, 1172, 1174, 1176
CONTI, *relatore* 1170, 1173
FORTUNATI 1171, 1172, 1173, 1176
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1171, 1172, 1173
PIOLA 1172, 1173, 1176

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1960, n. 508, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 » (1126) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1177, 1178
CONTI, *relatore* 1178

« Agevolazioni in materia d'imposta sull'entrata per la industrializzazione di Trieste » (1175) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1163, 1164
FORTUNATI 1163
PIOLA, *relatore* 1163, 1164

« Approvazione dell'atto di transazione 5 agosto 1960, n. 527 di repertorio, relativo al trasferimento a favore della Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) della raffineria di La Spezia per la parte di pertinenza dello Stato » (1210) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1164, 1168, 1169, 1170
BERTOLI 1167, 1170

FORTUNATI	Pag. 1168, 1169
MOTT	1169
PARRI	1166, 1167
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per le</i>	
<i>finanze</i>	1166, 1167, 1169
PIOLA	1169
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	1164, 1167, 1170

« Integrazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sulla abolizione dell'imposta di consumo sul vino » (1219) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1158, 1159
PIOLA, <i>relatore</i>	1158

« Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri » (1220) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1159, 1161, 1162
BERTOLI	1160, 1161
CONTI	1162
FORTUNATI	1160, 1161, 1162
GIACOMETTI	1160
PARRI	1162
PIOLA, <i>relatore</i>	1159, 1161, 1162

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertoli, Bertone, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mott, Oliva, Parri, Piola, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

RUGGERI, *f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sulla abolizione dell'imposta di consumo sul vino » (1219) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sulla abolizione dell'imposta di consumo sul vino », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il primo comma dell'articolo 7 della legge sull'abolizione dell'imposta sul vino, come è noto, stabilisce: « Qualora il totale dei proventi realizzati a norma degli articoli 1 e 5 della presente legge da ciascun Comune sia inferiore alla somma riscossa nell'anno 1959 per imposta di consumo e per eventuali supercontribuzioni e addizionali sul vino, la differenza sarà integrata a carico del bilancio dello Stato per il biennio 1960-61 a condizione che il Comune abbia applicato le aliquote massime normali su tutti i tributi ».

Il secondo comma recita genericamente che le modalità relative saranno determinate con decreti del Ministro dell'interno, di intesa con quello del tesoro. Del Ministero delle finanze il legislatore si era dimenticato.

Il disegno di legge in esame provvede anzitutto a colmare l'omissione prescrivendo l'intesa anche col Ministero delle finanze e aggiunge una nuova norma, che mira ad evitare ai Comuni delle ultime due classi (inferiori a diecimila abitanti) il disagio di cassa che si sarebbe determinato per dovere attendere il ripianamento, non avendo essi diritto al contributo sull'I.G.E.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce infatti di erogare a detti comuni per il 1960 gli acconti provvisori pari al 50 per cento del gettito dell'imposta di consumo realizzato nel 1959 per aumenti applicati alla tariffa massima dell'imposta sui vini e spumanti in bottiglia e per il 1961 pari al 50 per cento della somma liquidata ai sensi del primo comma. Si evita così, ripeto, il disagio oneroso di cassa.

Naturalmente se saranno erogate somme maggiori saranno in prosieguo trattenute.

L'articolo 2 stabilisce, a modificazione dell'articolo 11 della legge del 1959, che per l'anno 1960 il benessere per le delegazioni sulla imposta di consumo venga dato dal prefetto con riferimento ai tre quinti del cespite netto accertato nel 1959. Si chiariscono così i dubbi sorti sull'interpretazione dell'articolo 11 su citato.

Il disegno di legge indubbiamente favorisce i Comuni; e pertanto il vostro relatore conclude per la sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, è sostituito dai seguenti:

« Le modalità relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, di intesa con quelli per il tesoro e per le finanze.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti acconti provvisori commisurati: per il 1960, al 50 per cento del gettito realizzato nel 1959 per aumenti applicati, a qualsiasi titolo, sulla tariffa massima dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia; per il 1961, al 50 per cento della somma liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il recupero delle eventuali somme indebitamente erogate a titolo di acconto è effettuato a carico della compartecipazione dei Comuni alla imposta generale sull'entrata che verrà disposta a favore degli Enti interessati con la rata immediatamente successiva all'accertamento dell'indebito.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ».

(È approvato).

Art. 2.

Per l'anno 1960, il benessere previsto dal primo comma dell'articolo 94 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e sostituito dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, ai fini

del rilascio, da parte dei Comuni, di delegazioni sulle imposte di consumo, viene dato dal Prefetto con riferimento ai tre quinti del cespite netto accertato nell'anno 1959.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri » (1220) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

P I O L A , *relatore*. In base alla legge 7 febbraio 1951, n. 168, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative alle infrazioni tributarie in genere, il 60 per cento è di spettanza dell'Erario; il 20 per cento affluisce ai fondi di previdenza ed assistenza delle Amministrazioni alle quali appartengono gli accertatori; il 10 per cento agli accertatori con un massimo invalicabile di 50.000 lire per ogni accertamento e 200.000 lire all'anno; il 10 per cento è devoluto in premi al personale che si sia distinto per particolari meriti. Analoghe norme sono dettate per i proventi relativi alle imposte doganali, alle imposte di fabbricazione o alle imposte sui prodotti di monopolio dello Stato.

Le relative somme, quando spettano alla Guardia di finanza, sono versate al Fondo massa, in aggiunta di quelle che già vi affluiscono in forza di altre disposizioni di legge. Il Fondo massa ha scopi di assistenza che si esplica col ricoverare in istituti di istruzione degli orfani dei militari della Guardia di finanza, con concessioni di borse di studio ai loro figli, con sussidi alle famiglie, oltre che con la concessione di premi ai militari che si siano distinti nel servizio. Sono sempre sussidiati i militari che si congedano.

Questi scopi assistenziali si sono prima affiancati a quelli precedenti consistenti in funzioni proprie esclusivamente dell'Amministrazione dello Stato consistenti nell'approvvigionamento del vestiario e nella manutenzione delle armi; poi li hanno sostituiti.

La disciplina giuridica di tale mutamento di compiti non era stata ancora definita. A ciò provvede appunto il disegno di legge in esame. Esso — confermando la personalità giuridica all'istituendo ente denominato « Fondo di assistenza per i finanzieri » (che non è sottratto ai controlli di rito, vigilanza del Governo ed al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti) — inserisce il nuovo ente nella disciplina comune agli enti pubblici con scopi assistenziali, così come è richiesto dalla natura dei rapporti che intende regolare e delle riconosciute esigenze del decentramento istituzionale.

Sostanzialmente non si innova che nella forma, dando veste giuridica ad una situazione di fatto.

Il disegno di legge si compone di sei articoli. Il primo istituisce il Fondo con personalità giuridica, ponendolo sotto la vigilanza del Ministro per le finanze. Il secondo ne definisce gli scopi assistenziali. Il terzo, posto che il nuovo ente sostituisca il Fondo massa, gli devolve il patrimonio di quest'ultimo. Il quarto dispone che lo statuto del nuovo ente sia emanato entro un anno dall'entrata in vigore della legge e in esso, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno fissate le norme di amministrazione. Il quinto contiene una disposizione transitoria stabilendo che sino all'emanazione dello statuto si applicheranno le norme del regolamento di amministrazione della Guardia di finanza. Il sesto infine sancisce che la legge abbia effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati: il vostro relatore ritiene che esso meriti anche la vostra approvazione.

BERTOLI. Vorrei chiedere all'a cortesia del relatore qualche informazione

Anzitutto, alla lettera f) dell'articolo 2 vengono concessi contributi ad enti mora-

li che svolgono attività intese a sviluppare la personalità dei militari del Corpo; desidererei sapere di che tipo di enti si tratta. Infatti abbiamo la facoltà di attribuire dei fondi a degli enti che non sappiamo nemmeno quali sono: il che mi lascia perplesso perchè se ne potrebbero costituire anche altri che, senza essere specificatamente nominati, andrebbero ad aggiungersi a quelli non precisati alla lettera f) dell'articolo 2.

Seconda informazione: durante il periodo che va dall'approvazione della legge fino all'emanazione del nuovo statuto del Fondo, le operazioni di assistenza verranno fatte nella stessa maniera con cui si procedeva per la gestione del Fondo di assistenza: così è disposto, ma il Fondo massa ha un patrimonio e riceve già altri contributi. Vorrei sapere se tali contributi restano gli stessi, cioè quelli stanziati anche da parte dello Stato e previsti dalla legge 7 febbraio 1951 e dalla legge 25 settembre 1940. Vorrei anche sapere a quanto ammontano questi contributi e quale è la consistenza patrimoniale del Fondo massa.

GIACOMETTI. Mi associo alle richieste del senatore Bertoli specialmente per quanto riguarda quella di conoscere quali sono gli enti morali ai quali eventualmente devono essere concessi i contributi.

FORTUNATI. Vorrei anch'io esprimere la mia preoccupazione per il collegamento tra gli articoli 3, 4, 5 e 6. Cioè, è chiaro che il disposto dell'articolo 6 definisce la nuova figura giuridica del Fondo di assistenza all'entrata in funzione dell'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data di cui la legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, cioè nell'esercizio 1961-1962. Quindi è probabile, se non certo, che all'entrata in vigore del Fondo non vi sarà ancora lo statuto che, secondo l'articolo 4, dovrà essere emanato entro un anno.

È vero che con l'articolo 2 si stabiliscono i compiti istituzionali del Fondo; ma dal momento che si è riconosciuta la necessità di fissare questi compiti istituzionali, mi sembra che si debba provvedere anche a fissare i criteri con cui funzioneranno gli organi che questi compiti dovranno attuare. E tali cri-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)72^a SEDUTA (12 ottobre 1960)

teri non possono non essere indicati, altrimenti in realtà questa diventa una legge formale.

Perchè — mi domando — non si precisa con uno o due periodi, il contenuto del Regolamento dicendo chi sarà il presidente, come sarà composto il Consiglio d'amministrazione del Fondo? Se non si fa così ora, quando verrà il momento di compilare lo statuto si potrà fare quello che si vuole.

L'articolo 3, a sua volta, mi pare estremamente generico, perchè dice che sono devoluti al Fondo di assistenza per i finanziari il patrimonio del Fondo massa nonché tutte le entrate di cui alle leggi del 7 febbraio 1951 e del 25 settembre 1940 e quelle relative a qualsiasi altra disposizione presente, passata e futura.

P I O L A , *relatore*. Non è generica la dizione; precisa l'articolo le disposizioni in forza delle quali saranno devoluti dei contributi al Fondo. A proposito dell'osservazione del senatore Fortunati sul disposto dell'articolo 6 — circa l'entrata in vigore della legge a partire dall'esercizio successivo a quello corrente alla data in cui sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, per cui supponendo che la legge venga pubblicata tra uno o due anni, si arriverebbe al 1961-62 senza che il Fondo avesse uno statuto — faccio presente che all'articolo 5 è detto che fino a quando non verrà emanato lo statuto, saranno osservate per la gestione del Fondo le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento d'amministrazione per la Guardia di finanza.

Assicuro inoltre il senatore Fortunati che non vi sarà alcun interregno tra l'entrata in vigore della legge e la emanazione dello statuto, poichè l'articolo 4 impegna l'emanazione dello statuto entro un anno.

F O R T U N A T I . Così che se la legge l'approviamo adesso, lo statuto potrebbe essere emanato anche nell'ottobre 1961, stando a quanto è disposto dal disegno di legge.

P I O L A , *relatore*. Lo statuto è press'a poco pronto e lo sarà senz'altro prima dell'entrata in vigore della legge. Vogliamo far

tornare il provvedimento alla Camera solo perchè non è stabilito che lo statuto venga emanato tempestivamente, precisando la data? Ritengo che ogni dubbio del senatore Fortunati sia facilmente fugato, perchè la ragione per cui è stato dettato l'articolo 6 è indubbiamente quella di non portare sovvertimento nel corso di questo esercizio in cui il Fondo massa è stato amministrato in una determinata maniera secondo le disposizioni vigenti. L'inconveniente che lo statuto possa eventualmente essere emanato nell'ottobre del 1961 è un inconveniente che non si verificherà. L'essenziale è che siano fissati nell'articolo 2 i compiti da attuarsi ed in questo settore non è cambiato niente; non viene innovato nulla di quello che era già contenuto nelle precedenti leggi.

Darò ora le informazioni richieste dal senatore Bertoli.

Circa la lettera f) dell'articolo 2 in esame, posso precisare che gli Enti morali di cui si parla sono tre: l'Associazione dei finanziari in congedo, l'Istituto orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza e il Museo storico. Questi sono i tre enti ai quali fino ad oggi è stato provveduto a mezzo del Fondo di assistenza per i finanziari.

B E R T O L I . Sarebbe auspicabile che rimanessero soltanto questi tre.

P I O L A , *relatore*. Si potrebbe fare una raccomandazione in tal senso.

Per quanto riguarda l'ammontare dei contributi posso precisare che essi si aggirano sui 500 milioni di lire.

B E R T O L I . Oltre le entrate patrimoniali?

P I O L A , *relatore*. No: tutto compreso. Per quanto riguarda il patrimonio credo che esso consista in qualche immobile ed in una certa quantità di titoli. Non ne sono però del tutto informato.

P R E S I D E N T E . In sostanza la novità di questo disegno di legge consiste soltanto nel nuovo statuto.

P I O L A , *relatore*. Si tratta di una disciplina giuridica di uno stato di fatto: è detto già nella relazione che precede il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Sarebbe stato meglio dire che la presente legge aveva effetto dalla data in cui sarebbe stato emanato e pubblicato lo statuto.

P I O L A , *relatore*. Ma con tale emendamento il disegno di legge dovrebbe ritornare alla Camera: e questo non sarebbe produttivo.

C O N T I . Mi permetto di dire, in una forma paradossale, che nel contenuto degli articoli 5 e 6 si vorrebbe trovare un contrasto che non c'è, perchè si tratta di due cose completamente diverse. L'attuazione in sede di esercizio successivo si riferisce all'articolo 1; l'altra è una forma di gestione perchè ancora non c'è lo statuto.

F O R T U N A T I . Ma il fondo esiste in quanto esiste lo statuto. La legge istituisce un fondo, ma la personalità giuridica presuppone uno statuto. I fondi a chi vanno se non c'è lo statuto? Per gestire dei fondi bisogna averli.

P A R R I . Vorrei che risultasse dal resoconto di questa discussione il nostro invito formale al Governo affinché lo statuto sia emanato prima del 30 giugno 1961 in maniera che all'entrata in vigore della legge ci sia lo statuto.

P I O L A , *relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora la Commissione condivide la proposta del senatore Parri, che cioè risulti dal verbale che la Commissione auspica che lo statuto sia approvato e pubblicato prima della fine dell'anno finanziario in corso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito il « Fondo di assistenza per i finanziari », al quale viene conferita la personalità giuridica.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro delle finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.

(È approvato).

Art. 2.

Il Fondo di cui al precedente articolo 1 ha lo scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;

b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;

c) all'assicurazione del personale della Guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;

d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo;

f) alla concessione di contributi ad Enti morali che svolgano attività intese a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonchè alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo.

(È approvato).

Art. 3.

Sono devoluti al Fondo di assistenza per i finanziari il patrimonio del Fondo massa della Guardia di finanza nonchè tutte le entrate che la legge 7 febbraio 1951, n. 168, la legge 25 settembre 1940, n. 1424, quale

risulta successivamente modificata, e qualsiasi altra disposizione, attribuiscono al predetto Fondo massa.

(È approvato).

Art. 4.

Nello statuto del Fondo di assistenza per i finanziari, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.

(È approvato).

Art. 5.

Fino a quando non verrà emanato lo statuto di cui al precedente articolo 4, saranno osservate in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per i finanziari, le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento d'amministrazione per la Guardia di finanza approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni in materia d'imposta sull'entrata per la industrializzazione di Trieste » (1175)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni in materia d'imposta sul-

l'entrata per la industrializzazione di Trieste.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame propone la proroga del termine scaduto il 30 giugno 1960 della legge 7 dicembre 1951, n. 1572 che, tenuto conto delle particolari condizioni economiche del territorio di Trieste, aveva consentito l'esenzione dall'I.G.E. per l'acquisto di materiali impiegati nel primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che sarebbero sorti nei comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo e Sgonico, o nell'ampliamento, trasformazione o ricostruzione degli stabilimenti ivi esistenti, nonchè per l'acquisto di macchinari destinati all'installazione permanente negli stabilimenti predetti.

Poichè questo incentivo all'industrializzazione appare ancora necessario, il disegno di legge proroga le agevolazioni suddette fino al 31 maggio 1969.

Il disegno di legge merita pertanto la nostra approvazione.

F O R T U N A T I . Non entro nel merito del provvedimento, pur non essendo convinto che il disegno di legge non può non essere approvato; ma non vedo come questa sia la strada per risolvere il problema. Ho chiesto la parola per dire che, a mio avviso, non si può dire che « il termine stabilito è prorogato » perchè il termine è già scaduto.

Questo lo si poteva dire se avessimo approvato il disegno di legge prima del 30 giugno 1960. Ma allo stato attuale si dovrebbe almeno precisare che « le agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata a favore dell'industrializzazione di Trieste, di cui alla legge 7 dicembre 1951, n. 1572, sono rinnovate a partire dal... sino al... ».

Pertanto mi pare che dal punto di vista formale non possiamo dire « il termine è prorogato », perchè accetteremmo il principio che si possa prorogare un termine quando questo è scaduto.

Propongo che il testo dell'articolo sia sostituito dal seguente:

« Le agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata a favore dell'industrializzazione di Trieste, previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1572, sono rinnovate fino al 31 maggio 1969 ».

P I O L A , *relatore*. L'osservazione del senatore Fortunati è giusta, e l'avrei fatta anch'io.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1572, concernente agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata a favore dell'industrializzazione di Trieste, è prorogato al 31 maggio 1969.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Fortunati il seguente emendamento sostitutivo:

« Le agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata a favore dell'industrializzazione di Trieste, previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1572, sono rinnovate sino al 31 maggio 1969 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1960.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto di transazione 5 agosto 1960, n. 527 di repertorio, relativo al trasferimento a favore della Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) della raffineria di La Spezia per la parte di pertinenza dello Stato » (1210)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto di transazione 5 agosto 1960, n. 527 di repertorio, relativo al trasferimento a favore della Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) della raffineria di La Spezia per la parte di pertinenza dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo l'atto di transazione in data 5 agosto 1960, n. 527 di repertorio, stipulato presso il Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — tra lo Stato e la Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) concernente il trasferimento alla predetta società del complesso immobiliare costituente la raffineria di La Spezia — per la parte riconosciuta di proprietà dello Stato, in base al lodo arbitrale 28 aprile 1955, emesso ai sensi dell'articolo 18 della convenzione tra lo Stato e la stessa società del 10 agosto 1928 — ed il regolamento degli altri rapporti nascenti da tale convenzione.

S P A G N O L L I , *relatore*. Il provvedimento sottoposto al nostro esame perfeziona, approvandolo e rendendolo esecutivo, un atto di transazione stipulato tra lo Stato (Direzione generale del demanio) ed una Società privata (Industria italiana del petrolio) sedente in Genova, già contraente di una convenzione del 10 agosto 1928, scadente il 18 dicembre 1958 per la costruzione e l'esercizio di uno stabilimento petrolifero in La Spezia. La citata convenzione riconosceva allo Stato la partecipazione agli utili netti di

gestione (un terzo) e la devoluzione senza indennizzo al concedente degli impianti (suolo e macchinari) alla scadenza della concessione.

I rapporti tra i due contraenti (Stato concedente ed IN.PET. concessionaria) sono stati resi laboriosi, da un canto, da difficoltà obiettive, che si ricollegano agli eventi bellici con conseguente inattività della raffineria, al susseguente superamento economico degli impianti nel periodo post-bellico, alla mutata situazione normativa in materia di concessionari petroliferi, e dall'altro canto da contrasti interpretativi e applicativi della convenzione.

In particolare il punto focale dei contrasti fu costituito dalla sussistenza o meno del diritto dello Stato alla devoluzione senza indennizzo, alla scadenza della concessione, dei nuovi impianti, costruiti dalla IN.PET. nel periodo susseguente al 31 dicembre 1949 per superare le strozzature del superamento economico dei vecchi impianti.

Lo Stato aveva autorizzato la costruzione di detti nuovi impianti, alla condizione che restassero fermi gli obblighi della convenzione del 1928 (tra cui quello della devoluzione degli impianti vecchi e nuovi).

L'eccezione di decadenza della vecchia concessione, formulata dalla IN.PET., condusse al lodo arbitrale, consentito dalla convenzione, lodo pronunciato il 28 aprile 1955 che esclude la devoluzione allo Stato dei nuovi impianti, riconoscendo allo Stato stesso la facoltà di incamerarli con indennizzo, per diritto di accessione immobiliare.

Nulla quaestio per i diritti dello Stato all'acquisizione senza indennizzo dei vecchi impianti aggiornati esistenti al 31 dicembre 1949, al suolo di insistenza, alla partecipazione agli utili.

L'Amministrazione, in conseguenza del lodo, dopo aver assicurato, nell'interesse della produzione nazionale, la prosecuzione dell'attività della raffineria con una apposita concessione ventennale, a seguito di ponderata valutazione dell'interesse pubblico e patrimoniale dello Stato, ha stipulato una transazione con la IN.PET. in data 30 dicembre 1959 modificata a favore dello Stato con successiva transazione del 5 agosto 1960, che

il provvedimento emanando propone di approvare e rendere esecutivo.

La transazione prevede:

a) l'alienazione alla IN.PET. delle aree degli impianti iniziali aggiornati esistenti al 31 dicembre 1949, acquisiti allo Stato senza indennizzo per effetto della convenzione del 1928 e nei limiti del lodo arbitrale del 1955, al prezzo di lire 1.040.323.000;

b) la liquidazione degli utili di gestione maturati e dovuti allo Stato della somma di lire 480.000.000.000;

c) la rinuncia da parte dello Stato, senza corrispettivo e quale suo apporto alla transazione, alla rinnovazione della convenzione del 10 agosto 1928;

d) il pagamento di interessi nella misura del cinque per cento annuo *pro rata temporis*, dal 19 dicembre 1958 al giorno dell'effettivo pagamento sull'importo complessivo di cui alle lettere a) e b).

Nella impossibilità di vagliare l'equità, sul piano patrimoniale, della transazione, su cui dovrebbe affidarci la stessa laboriosità delle trattative di definizione, protrattesi per quattro anni, assicurati sul piano giuridico in merito alle aderenze della transazione allo spirito della convenzione del 1928 e del lodo arbitrale del 1955 dal qualificato, ripetuto intervento del Consiglio di Stato, che ha valso un miglioramento della convenzione transattiva del 5 agosto 1960 rispetto alla precedente del 30 dicembre 1959, io penso che il Senato potrebbe vagliare il provvedimento sul piano della seria rispondenza all'interesse pubblico e della opportunità o meno che lo Stato, esercitando il diritto, riconosciuto anche dal lodo arbitrale, di incamerare gli impianti alla scadenza della concessione, sia pure con pagamento di parziale indennizzo, si assicurasse la gestione diretta della raffineria.

Anzitutto non v'è dubbio che l'Amministrazione ha bene operato a tutela dell'interesse pubblico, favorendo, nelle more delle contestazioni e delle trattative, in un primo tempo il miglioramento degli impianti (periodo 1946-49), poi la rinnovazione degli stessi (periodo 1950-53) e della concessione (con decreto interministeriale 1959). Si è così as-

sicurata l'operatività di un'azienda in un settore, la cui importanza sul piano dell'economia nazionale è in crescente incremento (basti pensare che il modesto valore aggiunto apportato al reddito nazionale dalla pura attività di raffinazione del grezzo si è incrementato in misura più che doppia con l'avvento della petrolchimica).

Inoltre, e in via principale, lo Stato è presente con la partecipazione E.N.I. in Italia ed all'estero nel settore della raffinazione e della petrolchimica in misura non notevole, ma determinante dell'indirizzo operativo di questo ramo di industria. Le raffinerie di Bari e Livorno (STANIC), di Porto-Marghera (IROM-ROMSA), la latitudine degli interventi dell'Azienda di Stato, con la strutturazione verticale delle sue partecipazioni assicurano un « peso » decisivo all'intervento diretto statale nel campo degli idrocarburi, agli effetti della determinazione di un indirizzo della politica economica in questo settore conforme all'interesse pubblico.

Irrilevante si può, quindi, ritenere l'interesse dello Stato ad assicurarsi la gestione diretta della modesta raffinazione di La Spezia e nullo il pregiudizio che la transazione può causare all'interesse pubblico nel senso sopra descritto.

Propongo quindi l'approvazione del disegno di legge. Lo stesso Ministero delle finanze sollecita l'approvazione di questa transazione, anche per evitare che l'IN.PET. ricorra, in base alla concessione ventennale stipulata il 14 giugno 1959, nuovamente al giudizio arbitrale trascinando la questione ulteriormente nel tempo.

P E C O R A R O, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dopo l'esauriente relazione del Vice Presidente della Commissione non intendo aggiungere altro, salvo che non vi siano obiezioni da parte di qualche membro della Commissione stessa. Vorrei semplicemente accennare al fatto che necessariamente, per quanto questo provvedimento possa essere considerato un disegno di legge chiaro perchè è necessario per dare esecuzione a un atto che è stato stipulato dall'Amministrazione, pure l'iter legislativo implica un decorrere del tempo; e da parte no-

stra invece c'è l'interesse a rendere rapidamente questa situazione definitiva, sia perchè lo Stato possa percepire quanto dovutogli, sia perchè ci sembra inopportuno lasciare in sospenso una questione di questo genere alla quale riteniamo di aver dato una sistemazione a tutto vantaggio dell'Amministrazione. Il che non significa, naturalmente, che la Società non dovrà ritrarre il suo guadagno, perchè nessuno fonda una società semplicemente per fare della beneficenza e con la previsione di non poter ottenere un utile.

La situazione specifica è stata seguita con molta cura e molta accortezza e attenzione dallo stesso Ministro delle finanze; riteniamo quindi che sia opportuno stabilire e solidificare questi rapporti, il che poi è un vantaggio di tutte le istituzioni ed aziende economiche: è preferibile cioè dare ad esse una base di certezza giuridica sostanziale anzichè farle rimanere sempre in uno stato di nebulosità e di genericità che finisce con l'impedire che sorgano tutte quelle provvidenze e trasformazioni e vengano immessi, eventualmente, anche quei capitali in attrezzature che ne rendono più produttiva e più congrua l'utilizzazione.

Questi sono concetti di carattere molto generale che mi sono permesso esporre, ma forse valeva la pena di richiamarli per invitare col dovuto riguardo la Commissione ad evitare che il provvedimento segua un iter più lungo di quello che necessariamente deve avere.

P A R R I. Vorrei sapere se la Società risulta collegata con altre e se ha dei programmi di sviluppo industriale.

P E C O R A R O, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È una società che acquistò la concessione nel 1928 e che ha svolto sempre la sua attività, salvo la stasi del periodo bellico. Essa ha avuto rapporti sempre particolarmente cordiali e reciprocamente affiatati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

P A R R I. Come risulta dalle cifre, si tratterebbe di un impianto molto modesto.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non tanto modesto se già è in condizione di pagare quelle cifre.

P A R R I . Non ho alcuna ragione di dubbio sulla bontà della transazione. La mia osservazione sorge da questo dubbio: pagherà la società?

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma se non paga non si perfeziona la transazione con lo Stato. Debbo dichiarare che potrebbe darsi che la società sia collegata; a me non risulta che lo sia: non sono chiamato a fare questa indagine.

B E R T O L I . Ho l'impressione che questa sia una di quelle leggi che richiedono il coordinamento fra i vari dicasteri del Governo, perchè non si sa nemmeno quale sia il parere del Ministero delle partecipazioni statali: si sa solo che a presentare il disegno di legge è il ministro Trabucchi senza il concerto di altri ministri. Dall'esame, sia pure sommario, che ho potuto fare, mi pare che lo Stato aveva dinanzi a sé due vie da seguire. La prima era quella di accettare il lodo del collegio arbitrale, per cui lo Stato sarebbe diventato proprietario del suolo e di una parte degli impianti, quella cioè che era stata costruita dalla Società fino al 31 dicembre 1949. Se lo Stato avesse dovuto applicare questo lodo evidentemente avrebbe potuto impedire la vita alla Società oppure avrebbe potuto fare della Società un ente a partecipazione statale ed inquadrarla, naturalmente, nel Ministero delle partecipazioni statali. Questa era una delle soluzioni che avrebbe dovuto essere prospettata dalla relazione governativa e da quella del nostro relatore. Dalle informazioni che ci ha dato il rappresentante del Governo, sembrerebbe che questo esame preliminare sia stato fatto, esame dal quale risulterebbe che la società IN.PET. svolge una attività che, pur essendo simile a quella dell'E.N.I., non ne intralcia lo sviluppo.

L'altra strada è quella indicata e seguita dal disegno di legge in esame, cioè approvare l'atto di transazione 5 agosto 1960. Pen-

so che sarebbe opportuno che questo esame si facesse dal Ministero delle partecipazioni statali, in modo di sapere se non sia più conveniente per lo Stato, anche in dipendenza della politica generale economica, una soluzione o l'altra.

D'altro canto ritengo che occorrerebbero anche altri elementi informativi: non sappiamo, ad esempio, quale sia la consistenza di questi impianti, qui indicata in un miliardo e 40 milioni per il suolo e gli impianti della società fino alla fine dell'anno 1949. Evidentemente deve essere una società che non va tanto male se soltanto come parte spettante allo Stato l'utile è di 450 milioni. Non abbiamo, però, elementi per giudicare quale sia la consistenza della Società, quale il suo andamento aziendale, quali gli utili relativi non solo allo stato attuale, ma anche riguardo alla devoluzione degli impianti. Può darsi che impianti non ne siano stati più costruiti, dopo il 1950, ed allora sarebbe meglio accettare la prima soluzione.

Per queste ragioni, che ho cercato di esporre sintenticamente, sarebbe bene che l'Amministrazione finanziaria esaminasse attentamente, d'accordo con il Ministero delle partecipazioni statali, tutto il problema.

S P A G N O L L I , *relatore*. Siccome è stato lo stesso ministro Trabucchi, che ha sollecitato l'esame di questo disegno di legge allo scopo di definire i rapporti tra l'IN.PET. e lo Stato e chiudere una situazione che si trascina da anni, non ho fatto tutte le indagini circa la convenienza, richieste dal senatore Bertoli. Il Ministro mi ha detto che è una questione da chiudersi, perchè non interessano altre soluzioni: da ciò dovrei presupporre che, dal punto di vista della politica economica, non valesse la pena di avere il controllo di questa Società e porla nel novero delle partecipazioni statali.

Dovrei ritenere, in base al giudizio del Ministro delle finanze, che il problema è stato esaminato ed ogni altra soluzione immediatamente esclusa. Mi pare anche di aver capito che si tratta di una società che svolge il suo lavoro tranquillamente, che è stata favorita da una concessione ventennale e che non si ha motivo di farle sospendere la sua

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

72ª SEDUTA (12 ottobre 1960)

normale attività. Fatte queste considerazioni si è ritenuto di chiudere una partita, che non presentava altre soluzioni interessanti. Da parte mia rivolgo alla Commissione — anche a nome del ministro Trabucchi — preghiera di voler rapidamente portare a termine lo esame del disegno di legge

P R E S I D E N T E . La Commissione conosce perfettamente il pensiero, in materia, del ministro Trabucchi e mi sembra pertanto che sia il caso di tener presente il suo intervento, manifestato palesemente e con chiarezza dal relatore Spagnoli, intervento che ha procurato un vantaggio per le casse dello Stato di 220 milioni sull'importo precedentemente stabilito; ciò dimostra come il ministro Trabucchi abbia curato attentamente la soluzione di questa vicenda. Ritengo pertanto che il disegno di legge relativo possa venire approvato dalla Commissione.

F O R T U N A T I . Mi pare che l'argomento principe, almeno a giudicare dalla relazione di presentazione, sulla cui base viene sollecitata l'approvazione del disegno di legge, sia il fatto che nel nuovo decreto di concessione ventennale è previsto l'obbligo della definizione dei rapporti tra Società e Stato e il ricorso ad un lodo di giudizio arbitrale. Questo è l'argomento principale sul piano economico e su quello giuridico. Mi sembra, se ho ben capito, che tutto l'intreccio dei rapporti in corso tra questa Società e l'Amministrazione dello Stato — secondo quanto si apprende dalla relazione ministeriale — è basato sui termini iniziali del nuovo decreto di concessione. È anche vero che la Società non li ha rispettati, perchè a pagina 2 del documento si legge che il nuovo decreto di concessione in data 30 gennaio 1959 prescrive all'IN.PET. la definitiva definizione dei rapporti entro tre mesi, che è avvenuta, invece, nel dicembre del 1959. Siccome io leggo che qui vi è una clausola-capestro, in un certo senso, nei confronti dello Stato — la clausola del ricorso al lodo arbitrale — si deve ricordare anche che la Società non ha rispettato le condizioni della concessione. La prima di esse, ripeto, era che entro tre mesi venissero definiti i rap-

porti, e non sono stati definiti: quindi dal punto giuridico formale è discutibile se tutte le modalità del nuovo decreto di concessione siano richiamabili. Dal punto di vista sostanziale credo che un orientamento lo si potrebbe avere se conoscessimo più dettagliatamente la regolamentazione dei rapporti giuridici tra la Società petrolifera e lo Stato relativa al periodo che intercorre tra il decreto-legge del 1926 ed il decreto-legge del 1933. Un primo decreto-legge, quello del 1926, stabiliva che questa particolare forma di concessione era legata all'obbligo della devoluzione a favore dello Stato di aree e di impianti allo scadere della trentennale convenzione, mentre il decreto-legge del 1933 fa saltare del tutto queste condizioni. Purtroppo noi ci rendiamo conto adesso, nel 1960, di quello che è avvenuto nei rapporti, tra l'IN.PET. e lo Stato. Allora la questione che sollevo, a parte il provvedimento giuridico, è se in questa materia ad un certo momento non sia il caso di prendere, come si suol dire, il toro per le corna, riesaminandola completamente e in modo organico.

Siamo in tema di concessioni amministrative e quindi non in tema di rapporti di locazione; perciò penso che tali concessioni siano state trattate tutte in maniera analoga, come per esempio quelle per i trasporti urbani, gli impianti del gas e della energia elettrica ecc. concessioni legate alla clausola della devoluzione degli impianti dopo un certo periodo. Sembra che questa norma non ci sia più e che quindi la regolamentazione delle concessioni venga puramente e semplicemente fatta sotto forma di licenza, in base al decreto-legge del 1933. Sembra inoltre che anche il rinnovo della concessione del 1959 sia stato fatto con i criteri della legge del 1933.

Ecco dunque che di fronte ad una situazione del genere sorge il problema di carattere generale e ci si deve chiedere se erano più legittime le norme del 1926 o quelle del 1933. Non c'è dubbio che dal punto di vista della pubblica economia le norme del 1926 erano le più vantaggiose. Non so se vi sono altri rapporti di questo genere in atto tra società e Stato: mi riferisco alle concessioni ferroviarie secondarie, tranviarie, ecc.;

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)72^a SEDUTA (12 ottobre 1960)

ma sarà bene che alla scadenza delle convenzioni si pensi bene prima di rinnovarle. Con ogni probabilità se prima della scadenza della convenzione con l'IN.PET. noi avessimo provveduto a definire tutte le questioni sorte non applicando le norme del decreto-legge del 1933, certamente oggi ci saremmo trovati in una situazione completamente diversa e l'Amministrazione finanziaria avrebbe avuto in mano strumenti più validi per la soluzione della vicenda.

Mi auguro che tutti i calcoli siano stati fatti bene; è evidente, tuttavia, che la situazione si presenta talmente complicata che bisogna assolutamente uscirne e per uscirne nel migliore dei modi l'operazione dovrebbe essere quella di modificare la convenzione del 1933 in una visione più organica del problema, come ha detto il collega Bertoli.

Allo stato dei fatti devo riconoscere che con ogni probabilità, poichè i giuristi sono quelli che sono nel nostro Paese, un prolungamento della situazione non si sarebbe certo risolto a beneficio dell'Amministrazione finanziaria. Questa è la mia impressione; però — e non muovo nessun appunto al ministro Trabucchi il quale ha ottenuto il massimo che poteva ottenere in favore dell'Amministrazione — vorrei pregare il Sottosegretario di riferire al ministro Trabucchi che, a mio avviso, le agevolazioni previste dal decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, vanno rivedute al fine di evitare complicazioni nella stipulazione o nel rinnovo di analoghe convenzioni.

P R E S I D E N T E . Evidentemente se nella convenzione tra IN.PET. e Stato si fossero considerate bene le conseguenze dell'applicazione della legge del 1933, ci saremmo attenuti a quella del 1926, che in un certo senso è stata invece abrogata o completamente modificata in talune norme proprio dal decreto-legge del 1933.

F O R T U N A T I . Bisognava fare un'altra legge e la convenzione sarebbe stata indubbiamente diversa e più vantaggiosa per lo Stato.

P I O L A . Posso assicurare che tutte le considerazioni fatte dal senatore Fortunati sono state tenute presenti nell'*iter* di questa transazione. Noi ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto, la quale ci impone di tener presenti un primo lodo arbitrato ed una concessione ventennale che non sarebbe ancora scaduta e quindi l'obbligo giuridico, anche se preso male, di ricorrere a un nuovo giudizio arbitrato. Il Ministro delle finanze ha ritenuto che fosse assolutamente fuori posto ricorrere nuovamente ad un lodo arbitrato in cui l'Amministrazione avrebbe potuto riuscire soccombente; è parso quindi più opportuno definire in linea di fatto, tenuto conto dei vantaggi che ci potevano derivare da una risoluzione definitiva della vicenda. Questo è lo spirito che ha animato il ministro Trabucchi, il quale all'ultimo momento ha ottenuto — ha strappato, si può dire — altri 223 milioni, di cui parte interessi e parte aumento di capitale, a tutto vantaggio dell'Amministrazione finanziaria. Non si dimentichi che si tratta di una situazione di fatto complicatissima, in cui le questioni giuridiche si sono sovrapposte alle molte altre di natura economica intervenute nei rapporti tra la Società e lo Stato. La transazione raggiunta penso sia stata la migliore risoluzione nell'interesse dell'Amministrazione.

M O T T . La colpa di questa situazione è anche un po' nostra, perchè quando ci siamo trovati di fronte al problema del rinnovo della concessione all'IN.PET. avevamo soltanto la stima del valore dell'edificio e del macchinario al 1933 e non siamo quindi riusciti a fare una valutazione esatta sulla convenienza di accettare le proposte che allora ci vennero fatte. Sono d'accordo che in fondo oggi abbiamo ottenuto molto di più di quello che avremmo realizzato nel 1958 e approvo senz'altro la transazione che torna a tutto vantaggio dell'Amministrazione finanziaria.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ero venuto nella determinazione di aderire alla richiesta del Presidente di discutere questo disegno di legge,

poichè le ragioni addotte dal relatore senatore Spagnoli nella sua relazione erano state per me persuasive. Ma io sono uno solo e la Commissione, naturalmente, deve decidere in piena autonomia e sovranità.

Dopo quanto è stato esaurientemente lusinggiato dai senatori Spagnoli, Piola e Mott, credo che l'approvazione del disegno di legge sia conveniente per l'Amministrazione; e a questa convenienza io, già nel primo intervento da me fatto, avevo aggiunto anche la opportunità di evitare ulteriori indugi. Però, date alcune obiezioni che sono state fatte, penso che forse sarebbe più opportuno — nell'ipotesi che queste fossero mantenute, o fossero mantenute le perplessità o la richiesta di maggiori informazioni, più che di dati, sullo spirito col quale ha operato il Ministro (ripeto è stato egli stesso, personalmente, a trattare la questione) — pregare il Presidente della Commissione di rinviare il disegno di legge anche per una questione di deferenza e rispetto nei confronti del Ministro stesso.

S P A G N O L L I, *relatore*. Sono state fatte delle osservazioni di carattere generale, apprezzabilissime, dal senatore Fortunati e dal senatore Bertoli; però ci sono delle situazioni particolari in base alle quali anche i senatori Fortunati e Bertoli hanno convenuto che da parte dell'Amministrazione è stato fatto tutto quello che era necessario per tutelare gli interessi dello Stato. D'altra parte, di fronte al pericolo che da parte dell'IN.PET. si chieda il ricorso a un lodo arbitrale, correremmo il rischio di non concludere più nulla.

P R E S I D E N T E. Se i senatori Bertoli e Fortunati propongono formalmente una sospensione, sono pronto a metterla ai voti.

B E R T O L I. Noi ci asterremo semplicemente dalla votazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti dei fondi rustici, integrazioni ed aggiunte » (1030)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti dei fondi rustici, integrazioni ed aggiunte ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I, *relatore*. La relazione presentata dal senatore Trabucchi, attuale ministro delle finanze, al disegno di legge da lui presentato mi esonererebbe da ulteriori illustrazioni sulla portata del provvedimento in esame; tuttavia, per dimostrare che mi sono soffermato a valutare le cause e la portata del disegno di legge stesso, ritengo opportuno ricordare agli onorevoli colleghi i precedenti in ordine cronologico a partire dal decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, che stabilisce norme sulla procedura degli accertamenti del valore dei fondi rustici. Successivamente, in sede di applicazione della imposta progressiva sul patrimonio, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, fu stabilito un nuovo criterio per la valutazione degli immobili, nel senso di valutare « i terreni e le scorte dei terreni agrari, anche se dati in affitto, in base ai valori medi del periodo dal 1° luglio 1946 al marzo 1947, mediante applicazione al reddito dominicale ed agrario di coefficienti stabiliti dalla commissione censuaria centrale per zone economiche e agrarie ».

Per evitare inconvenienti in sede di accertamento per il trasferimento per successione si adottarono nuove norme abolendo i criteri stabiliti dall'articolo 16 della legge del 1936. Tali nuove norme furono quelle della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che al-

l'articolo 1 stabiliva che: « I fondi rustici, compresi in successioni apertesi dall'entrata in vigore della precedente legge, non sono soggetti ad accertamento di valore, qualora il valore dichiarato risulti non inferiore al valore di essi fondi calcolato in base alle tabelle compilate dalla commissione centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio, aggiornate secondo il coefficiente che sarà determinato ogni anno dalla commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro per le finanze ».

Sempre per i medesimi criteri, si è ritenuto opportuno applicare la legge 27 maggio 1959, n. 355 — di cui è stato relatore l'attuale ministro Trabucchi — non solo per la determinazione dei valori in sede di applicazione di imposta di successione ma anche in sede di trasferimento tra vivi. Infatti l'articolo 3 di tale legge stabilisce che: « Ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, di fondi rustici si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, riguardanti la determinazione del valore dei fondi rustici trasferiti per causa di morte ».

Lo spirito che ha guidato il legislatore per la determinazione delle norme di cui alla legge 20 ottobre 1954 e successivamente a quella 27 maggio 1959, era di snellire la procedura di accertamento, in modo da consentire la determinazione di un valore corrispondente alla realtà, con la clausola che si sarebbe ritornati alla applicazione delle norme della legge fondamentale, quella del 1936, tutte le volte che il contribuente denunciava un valore non inferiore a quello risultante dalla semplice moltiplicazione del reddito imponibile per il coefficiente previamente stabilito. Senonchè che cosa è avvenuto? Che nella rigida applicazione di questi criteri si sono verificati, specialmente nelle zone montane, collinari, soprattutto in Toscana, accertamenti superiori di gran lunga al valore reale. Per ovviare allora a tali inconvenienti il senatore Trabucchi ha presentato sin dall'8 marzo scorso il disegno di legge in discussione, che vuole fornire una esatta interpretazione della legge 20 ottobre 1954, n. 1044. Lo raccomando alla approvazione della Commissione.

F O R T U N A T I . Se è vero che è discutibile che le relazioni che accompagnano i disegni di legge servano di interpretazione al disegno di legge stesso, non posso tuttavia non rimanere preplesso, in ordine alla relazione che il senatore Trabucchi premette al disegno di legge in esame, sulla affermazione che egli fa secondo la quale lo Stato sarebbe libero di applicare la imposta in una misura ridotta purchè si tratti di misura che si avvicini al dovuto per difetto, ma non può imporre una propria valutazione che pecchi per eccesso.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo Stato non può far pagare di più se non vi è una legge specifica.

F O R T U N A T I . Il senatore Trabucchi imposta una questione costituzionale, una questione che invero preoccupa, perchè è vero — e io non ho motivi per dubitarlo — che il proponente è stato sollecitato a presentare il disegno di legge in discussione per ovviare alla critica situazione in cui si sono venuti a trovare i piccoli proprietari terrieri, a seguito di una evidente svalutazione patrimoniale notevolissima, ma non vi è parimenti dubbio che la tecnica dello accertamento degli imponibili viene a essere praticamente lasciata all'esclusivo funzionamento delle Commissioni. Ora non vorrei che in definitiva una norma contingente approvata in un momento particolare si rivelasse una scappatoia per tutti, in quanto tutti finiranno per compilare le dichiarazioni in base a queste nuove disposizioni. E perciò assisteremmo al fenomeno per cui un contribuente che non accetta la valutazione catastale, pagherà poi l'imposta complementare progressiva sul reddito in base alla stessa valutazione, perchè così gli fa comodo.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratterebbe di casi eccezionali.

F O R T U N A T I . Il disegno di legge non parla di casi eccezionali, ma si riferisce alla generalità delle ipotesi. Io penso che si potrebbe escogitare il modo di inserire il

concetto in base al quale le nuove norme dovrebbero servire per quei casi eccezionali di svalutazione patrimoniale effettiva. Il senatore Trabucchi si preoccupa del fatto che una norma chiara si sia sfasata nel tempo; io non vorrei adesso che avvenisse l'inverso. Siccome siamo chiamati a dare esatta interpretazione ad una norma per evitare il pericolo di applicazioni errate, non possiamo non preoccuparci dei pericoli che la norma interpretativa stessa comporta. Non so se il relatore sia stato molto vicino a situazioni del genere, ma certamente il senatore Piola, che ha come me una esperienza di amministrazione locale, sa benissimo che una Commissione, di fronte a un dispositivo di legge come quello di cui ci stiamo occupando, si convince facilmente che sia stato approvato perchè le valutazioni sinora fatte hanno peccato per eccesso. È allora chiaro che il funzionamento di tali commissioni diventa estremamente difficile.

Ecco perchè a mio avviso bisognerebbe chiarire i limiti della nuova norma. A mio parere, insomma, il proponente si è lasciato prendere la mano dal tentativo, secondo me legittimo in sede teorica, di frenare ingiuste decisioni, ma così facendo sancisce un principio che può diventare estremamente pericoloso in sede di applicazione della politica tributaria. Ed allora non riesco a capire perchè noi ci dobbiamo preoccupare sempre quando si manifestano delle ingiustizie per degli eccessi di imposizione, e non dobbiamo ugualmente preoccuparci di una situazione che può dar luogo a colossali ingiustizie per prelievi insufficienti. Il senatore Trabucchi, come emerge dalla sua stessa relazione, si è preoccupato dei contadini di montagna chiamati a pagare di più, molto di più di quello che dovrebbero; perchè non si preoccupa anche di quelli che pagano di meno, spesso molto di meno di quanto dovrebbero? Perciò io dico: se nell'approvare un dispositivo di legge non indichiamo specificatamente i limiti di tale legge, noi finiamo — come in questo caso — per ottenere l'effetto opposto. Nell'articolo 2 un tale concetto potrebbe trovare benissimo posto.

P R E S I D E N T E . Il provvedimento in esame, come dice lo stesso titolo, ha valore interpretativo e noi quindi non possiamo introdurre delle norme innovative. Noi siamo liberissimi di ritenere che qualche cosa di nuovo si debba stabilire, ma allora, almeno in questo caso, occorre ricorrere ad un disegno di legge *ad hoc*.

F O R T U N A T I . Non è esatta nemmeno tale affermazione, perchè se si valuta la portata dell'articolo 6 ci si accorge che il provvedimento ha un effetto innovativo e retroattivo per di più.

P I O L A . Non è che si tratti di un effetto retroattivo, ma semplicemente del fatto che non si rimborsano le tasse pagate. Ecco tutto.

F O R T U N A T I . Il caso che contempla la norma dell'articolo 6 era peraltro quello di un ricorso di legittimità, non di merito.

P I O L A . Sarà stato dichiarato irricevibile dalle commissioni, tuttavia non si poteva impedire al contribuente di ricorrere

F O R T U N A T I . Io anzitutto propongo che si affermi chiaramente ed espressamente che il criterio della alternativa delle due valutazioni è a disposizione sia dell'ente pubblico che del privato, perchè altrimenti avremo che il privato, il quale sa o spera che il suo bene patrimoniale sia valutato meno di quanto risulti dalle cartelle catastali, ricorrerà alla alternativa, mentre gli altri contribuenti non lo faranno. E l'ingiustizia diventa ancora più palese in quanto gli uffici finanziari non potranno intervenire.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ma se noi accordiamo le medesime possibilità anche agli uffici finanziari, quella a disposizione del contribuente non è più una alternativa.

F O R T U N A T I . Io resto dell'avviso che non sia giusto ammettere la possibilità del singolo di esercitare un diritto basato

sulla duplicità delle valutazioni e impedire l'esercizio di un analogo diritto all'ente pubblico.

Per quanto concerne poi il carattere del disegno di legge in esame, esso appare manifestamente innovativo dato che introduce il concetto della penalità di una soprattassa non contemplata dalle leggi cui il provvedimento si riferisce.

P I O L A . Giustamente l'onorevole Presidente ha richiamato il senatore Fortunati al significato del disegno di legge in discussione, che è interpretativo delle leggi precedenti in materia. Ora noi non dobbiamo dimenticare quali sono state le ragioni per le quali è stata stabilita la determinazione del valore su moduli per i trasferimenti *mortis causa* in base alla legge del 1954 e, in base alla esperienza fatta, per quelli tra vivi. Fra le tante ragioni, vi è stata quella di evitare contestazioni, evitare tutti quegli inconvenienti che derivano dalla valutazione dei terreni, e perciò il Senato e la Camera dei deputati hanno ritenuto allora e, sino a che non saranno modificate le due leggi fondamentali ritengono ancor oggi, che la valutazione per moduli costituisca una semplificazione del sistema. Su tale concetto eravamo tutti d'accordo, ed eravamo d'accordo — e lo nota giustamente la relazione del senatore Trabucchi — che non si poteva imporre una valutazione simile — per evidenti ragioni di equità — là dove il valore venale era inferiore di quello che si otteneva dai moduli. Ed è proprio tale principio che trova la sua applicazione per ragioni di equità.

Ed infatti, a parte i fondamenti costituzionali che sono uno dei motivi che hanno indotto il senatore Trabucchi a presentare il provvedimento in esame, vi è soprattutto alla base del disegno di legge in discussione un ammirevole desiderio di equità tributaria. Si vogliono correggere dei casi di palese ingiustizia che il legislatore non può ammettere e in questo senso va inteso il disegno di legge in esame, il quale non modifica nulla, anche se innova in qualche disposizione di dettaglio come quella delle sanzioni, rispetto alle leggi fondamentali, che sono quelle del 20 ottobre 1954, n. 1044 e del 27 maggio

1959, n. 355, leggi che da parte dei singoli Uffici del registro venivano variamente interpretate: chi riteneva che la valutazione per moduli fosse assolutamente obbligatoria e chi era dell'avviso che optare per la valutazione reale del valore significasse eventualmente pagare senza opporsi anche di più di quello che i moduli avrebbero stabilito. Si trattava allora di dare una esatta e univoca interpretazione di tali norme, scopo appunto perseguito dal disegno di legge in esame.

Giustamente l'onorevole Presidente ha fatto rilevare come non sia questa la sede adatta per modificare eventualmente le leggi del 1954 e 1959. Qui si vogliono solamente dettare delle norme che evitino agli Uffici del registro interpretazioni contrastanti di leggi tributarie ben precise.

C O N T I , *relatore*. Desidero soltanto fare un'obiezione: quando si fanno valutazioni catastali, si fanno certamente valutazioni in deroga, perchè non si possono fare valutazioni individuali. Nel momento stesso che non si deroga e si ammette il criterio pacifico, è evidente che, secondo me, o trattasi di casi eccezionali, o altrimenti non si capisce più niente.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di una valutazione statica, non dinamica.

F O R T U N A T I . Allora è evidente che tutti coloro che avranno avuto dieci lire di meno, le chiederanno; e tutti coloro che avranno avuto un milione di più non diranno niente: viene meno il fondamento oggettivo della legge. O voi ammettete che questo criterio deve essere seguito da coloro i quali hanno determinati limiti di proprietà, e allora lo capisco; ma se date a tutti la possibilità di farlo, la legge principale scomparirà.

C O N T I , *relatore*. Io ho l'abitudine di apprendere sempre, perchè sono nella necessità di dover imparare; ed ho l'abitudine di ascoltare in modo particolare il senatore Fortunati che è segnatamente competen-

te in queste discussioni. Senonchè il senatore Fortunati, per eccesso di fantasia creatrice, va a fare delle affermazioni che sono, a mio parere, completamente al di fuori della discussione. Mi permetto di leggere l'intestazione del disegno di legge Trabucchi, compilato quando non era Ministro delle finanze, ma senatore. Il progetto di legge dice, nella sua intestazione, due cose diverse, per quanto collegate tra loro. Abbiamo prima la « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici »; poi abbiamo delle norme, che sono « integrazioni e aggiunte », aventi lo scopo di eliminare quegli inconvenienti sui quali ci siamo intrattenuti questa mattina in modo diffuso.

Il senatore Fortunati ha richiamato una parte della relazione Trabucchi, quella parte che può essere materia di discussione; ma ciò non ha niente a che fare con quella che è la motivazione concreta e logica del provvedimento che egli sollecita per l'approvazione. La causa determinante del disegno di legge è una sola, dal punto di vista logico; e cioè la non esatta interpretazione dei due provvedimenti legislativi precedenti, perchè nei due provvedimenti legislativi precedenti noi diciamo che vi è la possibilità di fare accertamenti con l'applicazione dei moduli fissi, secondo i concetti e criteri di cui all'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, però — e il senatore Trabucchi lo ha scritto con carattere corsivo, perchè questo era lo spirito della legge del 1954 e della legge del 1959 — *« tutte le volte che il contribuente non denunci un valore minore di quelli risultante dalla applicazione dei moduli accennati »*. Ciò sta a dimostrare che, indipendentemente da queste situazioni di fatto sopraccennate, queste due disposizioni di legge si applicavano soltanto ed esclusivamente quando il contribuente non abbia una persona fisica; quando ha una persona fisica, questa tecnica, ai fini di stabilire l'accertamento di valore, non scatta. Quindi la disposizione è esclusivamente limitata e circoscritta a queste ipotesi, nello spirito che ha guidato il disegno di legge.

Però il senatore Trabucchi, per una certa preoccupazione di tutela degli interessi dello Stato, indipendentemente da quella enunciazione che aveva fatta prima, a carattere di principio, e che abbiamo appreso un po' tutti dalla lettura dei nostri testi di scienza delle finanze, ha fatto di più, ed è andato oltre, perchè ha detto: volete addebiarvi nella situazione preesistente? Sta bene. Però allora non ci sarà soltanto la possibilità che nella realtà il valore sia difforme, facendo scattare le disposizioni relative all'accertamento dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio; cioè noi non applichiamo soltanto quei coefficienti perchè voi contribuenti non avete voluto applicarli o non avete fatto denuncia; noi andiamo al di là; non soltanto stabiliamo una sovrattassa, ma siccome il pagamento del tributo avviene a tempo ritardato, imponiamo anche il pagamento degli interessi in ragione del 10 per cento annuo.

Quindi tutta l'impostazione del senatore Fortunati è completamente destituita di fondamento. L'unica sua argomentazione essenziale è l'assoluta sfiducia nei confronti dei componenti la Commissione. Quindi, a mio avviso, io confermo il parere che il disegno di legge del senatore Trabucchi debba essere approvato nella formulazione dei sei articoli, perchè da una parte vi si interpreta lo spirito delle molte leggi preesistenti, e dall'altra puramente si agisce qualora il contribuente, valendosi di questa situazione, volesse fare una denuncia al di sotto del valore, o non volesse fare la denuncia servendosi di quei moduli.

P R E S I D E N T E . Riassumendo i concetti emersi nel corso della discussione, mi pare che, a parte le questioni di merito sollevate dal senatore Fortunati, si dovrebbe tenere soprattutto presente il fatto che il senatore Trabucchi ha presentato il provvedimento in esame ha esclusivamente lo scopo di correggere delle storture che derivano dalla interpretazione di leggi in vigore. Tale è essenzialmente lo spirito sociale e morale del provvedimento: il senatore Trabucchi intende porre fine alle ingiustizie a danno di piccoli proprietari, colpiti in maniera sproporzionata al valore dei beni da essi posseduti. Ciò

d'altro canto emerge chiaramente dalla relazione dello stesso senatore Trabucchi, quando afferma:

« Si ebbero perciò giuste rimostranze soprattutto nella zona montana o di alta collina e nella zona toscana, dove più che in altre regioni è enormemente diminuito il valore degli immobili rurali. Si hanno oggi contribuenti costretti in queste zone a pagare tasse anche triple rispetto a quelle che sarebbero in realtà dovute in relazione al valore reale delle cose compravendute o cadute in successione. In questa situazione si rende necessario il chiarimento della volontà del legislatore. Anche perchè appare ad alcuni perfino anticostituzionale che si imponga il pagamento di una tassa secondo moduli fissi applicati al reddito catastale, quando è provato che con tali operazioni la tassazione avviene in alcune regioni in modo sperequato. È ben libero lo Stato, si dice, di applicare la imposta in una misura ridotta secondo i criteri di tassazione adottati dal legislatore, purchè si tratti di una misura che si avvicini al dovuto per difetto, ma lo Stato non può imporre una propria valutazione che pecchi per eccesso, con qualunque criterio essa sia stabilita, se il contribuente non la accetti in forma espressa: a meno che il legislatore non muti il sistema delle due imposte, assumendone come oggetto, anzichè il valore reale, quello risultante dalle applicazioni dei moduli fissi di cui si disse ».

Tale è il concetto ispiratore del provvedimento proposto dal senatore Trabucchi, e a me pare di ricordare che egli ne fece a suo tempo cenno in Commissione e che fu da noi tutti incoraggiato a presentarlo.

Quanto al concetto espresso dal senatore Fortunati, che il criterio di duplice valutazione non possa prescindere dagli inconvenienti — e quindi dalle relative possibilità di eliminarli — di una denuncia inferiore al valore catastale in maniera eccessiva, si tratta evidentemente di un principio sul quale possiamo anche convenire — io convergo su una parte sostanziale di tale concetto — ma è evidente che non possiamo sancirlo in questa sede, bensì farne eventualmente oggetto di un apposito dispositivo di legge. Le ragioni addotte dal senatore Fortunati a

sostegno della propria tesi restano tuttavia valide e saranno tenute in debito conto nel momento in cui vorremo riportare in discussione la questione. Mi pare che, con tale impegno, il senatore Fortunati possa ritenersi pago delle osservazioni e conclusioni inserite a verbale e possa aderire all'approvazione del provvedimento in esame.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e rispettivamente di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno, e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre, 1954, n. 1044.

(È approvato).

Art. 2.

Nel caso in cui il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi avente per oggetto fondi rustici, abbiano dichiarato per questi un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, se non venga accertato l'accertamento di valore determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge stessa, e comunque se gli interessati esplicitamente abbiano richiesto, nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione, o richiedano, ricorrendo contro l'accertamento, che la tassazione si effettui sul valore reale, l'accertamento si effettua secondo le norme stabilite dal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni ed aggiunte. In questo caso, l'ufficio non è tenuto a contenere la valutazione nei limiti

del valore risultante dalla applicazione al reddito catastale dei moduli fissi.

Nel caso di mancata accettazione da parte del contribuente della valutazione fatta in base ai moduli fissi, l'ufficio può rettificare entro giorni 30 dal ricorso del contribuente la valutazione stessa anche maggiorandola. In ogni ipotesi le commissioni di merito adite in sede di reclamo possono accertare un valore superiore a quello accertato dall'ufficio.

(È approvato).

Art. 3.

Nella ipotesi di cui al precedente articolo 2 la tassa di successione o di registro si applica sul valore che venga accertato dalle competenti commissioni di merito senza che sia possibile addivenire ad accordo di accertamento amichevole tra l'Amministrazione e il contribuente.

(È approvato).

Art. 4.

Qualora il valore accertato con la procedura di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni od aggiunte superi comunque quello risultante dalla applicazione dei criteri di valutazione di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, non accertato dal contribuente, è dovuta, indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti, una soprattassa pari al quinto della tassa dovuta.

(È approvato).

Art. 5.

Qualora a seguito del ricorso alla procedura di valutazione di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, il pagamento della tassa principale o complementare sia ritardato, per le successioni oltre i sei mesi dalla data di apertura della successione, e per gli atti tra vivi, oltre il termine stabilito per la registrazione, sono dovuti, oltre alla tassa, al la soprattassa e alle eventuali penali, gli inte-

ressi sull'intera somma che risulti per i detti titoli dovuta, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui sopra. Gli interessi si calcolano al tasso del dieci per cento in ragione d'anno.

(È approvato).

Art. 6.

Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano rispettivamente dalla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per quanto riguarda la tassa di successione e dalla data di entrata in vigore della legge 27 maggio 1959, numero 355, per l'imposta di registro, con esclusione di ripetizione di tasse pagate; le norme di cui agli articoli 4 e 5 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

F O R T U N A T I . Poichè in questo articolo si dice che le norme del provvedimento si applicano con scadenze diverse, talune retroattive, è evidente che il senatore Trabucchi ha posto delle norme che in parte sono interpretative in parte innovative. La questione è seria: qui ci troviamo di fronte a dei problemi di carattere sostanziale oltre che formale. Gli articoli 4 e 5 hanno vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge; avviene allora che chi chiede lo accertamento in base alla situazione reale, non paga alcuna soprattassa anche se la commissione dovesse accertare un valore superiore a quello a suo tempo fissato.

P I O L A . È evidente che in tale caso valgono le norme della legge del 1936.

F O R T U N A T I . Ed allora vorrei sapere quali sono le soprattasse previste da tale legge del 1936, perchè ho il dubbio che non ve ne siano.

P R E S I D E N T E . Ci sarà una penalità, una sanzione qualsiasi pur se non una soprattassa. Comunque questo potremo accertarlo anche in un secondo tempo.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

72ª SEDUTA (12 ottobre 1960)

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 843, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 » (825)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 843, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 843, concernente la prelevazione di lire 1 miliardo e 220.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-1960.

C O N T I , *relatore*. Il provvedimento in discussione, che concerne la prelevazione di lire 1 miliardo e 220.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60, stabilisce la assegnazione della somma al capitolo n. 48 dello stato di previsione del Ministero della sanità, che riguarda le spese per i provvedi-

menti contro le endemie e le epidemie. Esso si è reso necessario per provvedere al tempestivo approvvigionamento di vaccino antipolio in relazione alle eccezionali misure profilattiche adottate a seguito delle manifestazioni poliomielitiche in varie zone del territorio nazionale.

Ritengo pertanto che il disegno di legge sia meritevole della nostra approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato già lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1960, n. 508, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 » (1126)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1960, n. 508, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1960, n. 508, concernente il prelevamento di lire 5 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)72^a SEDUTA (12 ottobre 1960)

C O N T I , *relatore*. Il disegno di legge in discussione riguarda la integrazione degli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero concernenti indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni in territorio nazionale ed estero nonché manutenzione ordinaria e piccoli adattamenti dei locali adibiti ad uso degli uffici del Ministero, il tutto per l'importo di lire 5 milioni.

Ritengo pertanto che il provvedimento meriti la nostra approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari